



Conservatorio di Musica "Alfredo Casella"

Istituto Superiore di Studi Musicali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' IN CONTO-TERZI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del CCIN del 29 luglio 2022 relativo al personale docente e non docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, le modalità di espletamento delle attività svolte dal Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" per conto di soggetti pubblici e privati. Queste attività devono essere svolte nel rispetto delle primarie funzioni istituzionali e non devono creare pregiudizio all'attività o danni all'immagine del Conservatorio.

Le prestazioni in conto-terzi sono quelle attività che vengono svolte nel prevalente interesse del committente, al quale spettano i risultati, verso il pagamento di un corrispettivo congruo. Per lo svolgimento di tali attività il Conservatorio si avvale di norma del proprio personale e delle proprie strutture.

Le attività in conto-terzi non possono dare luogo al riconoscimento di crediti formativi accademici a soggetti che non siano iscritti ai corsi ordinamentali funzionanti presso le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 2

Definizioni

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento persegue l'obiettivo di rispondere alla domanda del territorio e di integrare le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per il funzionamento didattico e amministrativo.

La classificazione delle attività in conto-terzi, svolte dal Conservatorio compatibilmente con la propria funzione didattica, di ricerca e produzione artistica, e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie, deriva dai seguenti elementi:

- preminente interesse del committente;
- natura della prestazione;
- presenza di un corrispettivo congruo;
- utilizzazione delle strutture e del personale del Conservatorio;
- criteri e modalità di cessione del risultato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono considerate attività in conto-terzi:

- a) le attività di formazione consistenti nella progettazione, organizzazione e conduzione di corsi, seminarî, cicli di conferenze e convegni;
- b) le attività di produzione musicale consistenti nella realizzazione di concerti sinfonici, sinfonico-corali, da camera, nonché in esecuzioni liriche;
- c) le attività di consulenza consistenti nella formulazione di pareri tecnici, nel coordinamento o nella supervisione, che per il loro svolgimento presuppongono l'utilizzazione di risorse del Conservatorio;
- d) le attività di editoria in senso lato (pubblicazioni, riviste e libri);
- e) le prestazioni di servizio in ambito logistico, ivi compresa l'utilizzazione di spazi e attrezzature in dotazione al Conservatorio;



Conservatorio di Musica "Alfredo Casella"

Istituto Superiore di Studi Musicali

f) ogni altra prestazione comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.

Art. 3

Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento tutte quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico con prestazione resa in favore del soggetto terzo.

Art. 4

Contratti e convenzioni

I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività in conto-terzi sono proposti, senza vincolo di decisione, al Consiglio di Amministrazione dal Consiglio Accademico. Il Consiglio di Amministrazione ne delibera l'approvazione definitiva e il Direttore, o un suo delegato, procede alla relativa stipulazione.

Il corrispettivo deve essere congruo e, comunque, deve essere fissato in misura sufficiente a consentire sia la copertura dei costi che il conseguimento di una quota-margine. In particolare, si dovrà tenere conto dei seguenti costi:

- costo per l'impiego dei materiali di consumo;
- costo per l'eventuale acquisto di beni e servizi funzionali alla prestazione ovvero per l'ammortamento di quelli esistenti;
- costo dei compensi spettanti al personale docente e al personale tecnico e amministrativo interessato alle attività sulla base del relativo impegno temporale;
- eventuali altri costi sostenuti.

Una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) al netto dell'IVA del corrispettivo deve affluire nel bilancio del Conservatorio. Questa entrata, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluisce nel Fondo d'istituto e non è soggetta al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Inoltre, non rileva ai fini della ripartizione percentuale del Fondo tra docenti e personale tecnico e amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

Art. 5

Soggetti partecipanti

Le prestazioni in conto-terzi devono essere svolte dal personale docente e dal personale amministrativo e tecnico in servizio presso il Conservatorio "Alfredo Casella", purché in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e adeguati alle esigenze del committente e purché le attività risultino compatibili con l'ordinaria attività di lavoro. Tenuto conto delle competenze richieste, il personale che presta il proprio lavoro è individuato mediante avviso di selezione interna. Per quanto riguarda le prestazioni fungibili, il personale può essere individuato in base a criteri definiti sentita la RSU, assicurando ove possibile una rotazione, ferma restando la necessità di offrire la migliore prestazione possibile al committente.

Nel caso in cui non si possa far fronte all'esecuzione di determinati lavori esclusivamente con risorse



Conservatorio di Musica "Alfredo Casella"

Istituto Superiore di Studi Musicali

interne, è consentito il ricorso anche a soggetti esterni al Conservatorio limitatamente per la durata della prestazione prevista nel contratto o nella convenzione.

Le attività in conto-terzi possono dare luogo a erogazione di compensi al personale docente solo se relative a prestazioni rese in aggiunta al monte-ore annuale e che non siano state già retribuite utilizzando risorse non derivanti dal contratto o dalla convenzione stipulata con il committente.

Le attività in conto-terzi possono dare luogo a erogazione di compensi al personale tecnico e amministrativo solo se relative a prestazioni rese al di fuori dell'orario d'obbligo e che non siano state già retribuite utilizzando risorse non derivanti dal contratto o dalla convenzione stipulata con il committente.

Art. 6

Utilizzazione del nome o del logo del Conservatorio

Negli accordi deve essere sempre inserita una clausola che vieti l'utilizzazione diretta del nome o del logo del Conservatorio a scopi pubblicitari.

L'utilizzazione del nome o del logo del Conservatorio a scopi pubblicitari potrà essere consentita a seguito di specifico accordo, inserito o aggiunto all'atto principale, previa specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Clausole penali

Qualora i contratti o le convenzioni di cui al presente Regolamento prevedano il pagamento di penali da parte del Conservatorio, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1382 del Codice civile.

Art. 8

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e ha decorrenza dalla data della pubblicazione nel sito del Conservatorio.